

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRECO FERNANDO

Seduta del 26/03/2020

FATTO

Parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento in data 18.03.2015, estinto anticipatamente nel mese di maggio 2015 in corrispondenza della rata n. 48.

Con ricorso, preceduto da reclamo in data 17.06.2019, parte ricorrente – contestando i conteggi estintivi effettuati dall'intermediario – chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 2.654,39. Il ricorrente afferma che l'importo è stato calcolato sulla base della documentazione in suo possesso e chiede all'intermediario l'esibizione del contratto e della polizza assicurativa, essendo rimasta inevasa la richiesta già formulata nel reclamo ai sensi dell'art. 119 Tub. Chiede, altresì, di accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa al TAEG in quanto non inclusiva della polizza assicurativa obbligatoria per legge e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo legalmente previsto e condannando la banca alla restituzione delle somme percepite in eccedenza richiamando a tal proposito articoli 117 e 125 bis del T.u.b. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando che con riguardo alla contestazione relativa all'erroneità del TAEG indicato in contratto, in quanto non comprensivo del costo del premio assicurativo, la resistente ha già fornito al cliente, prima della sottoscrizione, tutte le informazioni necessarie a comprendere gli oneri e le caratteristiche del finanziamento. In ogni caso evidenzia come il ricorrente, in violazione dell'art.2697 c.c., non fornisca alcuna perizia o dimostrazione circa l'asserito errore di calcolo del TAEG. Con riferimento alla richiesta di rimborso degli oneri non maturati relativi al contratto, la



resistente eccepisce, in primis, la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, in quanto riferite ad attività prodromiche alla stipula del contratto stesso. Con riferimento alle commissioni di gestione, l'intermediario rileva di aver già rimborsato al ricorrente, in sede di estinzione, l'importo di euro 124,56 calcolato secondo quanto stabilito dai principi contabili internazionali IFRS-IAS che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39). L'adozione di tale sistema è chiaramente specificata in calce al piano di ammortamento sottoscritto per presa visione dal cliente in sede di stipula del contratto e, dunque, allo stesso opponibile. A tal proposito, osserva come all'art. 3 delle condizioni generali del contratto venga pattuito che *“Gli importi indicati alle lettere C) e D) saranno invece rimborsati al mutuatario per la sola quota non maturata secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento che è parte integrante del presente contratto”*; conseguentemente, all'interno del menzionato piano, viene esplicitato il criterio di maturazione delle commissioni di pertinenza della Banca relative alle prestazioni, oneri e rischi connessi alla gestione del prestito. In altri termini con il *“Piano di Ammortamento”* sottoscritto per accettazione e presa visione da parte del cliente, quest'ultimo ha avuto specifica contezza della ripartizione dei costi e degli interessi. Eccepisce la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione aventi anch'esse natura up-front. Queste ultime, in particolare, sono state trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. Sottolinea che il mediatore creditizio svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, ai sensi dell'art. 128-sexies, co. 4, TUB. Ciò premesso richiama alcune sentenze che hanno qualificato giuridicamente la richiesta di ripetizione delle somme pagate dal cliente, a titolo di commissioni di intermediazione (e di premio assicurativo), come *“ripetizione di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.”*. Pertanto, la richiesta di retrocessione delle predette somme deve essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione (e della compagnia assicurativa), che ha percepito le somme (*c.d. accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione e non nei confronti del soggetto mutuante, estraneo al rapporto. Eccepisce, infine, la non rimborsabilità delle spese di istruttoria trattandosi, anche in questo caso, di costi volti a remunerare attività di natura up-front. Con integrazione alle controdeduzioni, l'intermediario ha allegato la documentazione attestante il versamento dei compensi al mediatore.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di consegna della documentazione contrattuale formulata dalla parte ricorrente. Come emerge dalla documentazione versata in atti, l'intermediario ha provveduto, in allegato alle controdeduzioni, al deposito della copia del contratto di finanziamento e della relativa nota tecnica esplicativa delle modalità di calcolo del Taeg. Sul punto il Collegio ritiene cessata la materia del contendere.

In ordine alla contestazione relativa alla erroneità del Taeg indicato in contratto in quanto non comprensivo del premio assicurativo obbligatorio, il Collegio accerta sulla scorta della documentazione prodotta che il soggetto contraente della polizza assicurativa è l'intermediario sicchè il relativo costo non è a carico del ricorrente. La domanda, dunque, appare infondata e non meritevole di accoglimento.



In ordine alla richiesta di equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 sexies Tub:

Per la restante parte della domanda, il Collegio osserva come la controversia verta sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso

PREMESSO che:

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.

4. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, l'inammissibilità di cui si è detto *sub* 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

5. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*.

6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al



consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso (v. *supra*, n. 6); in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

PREMESSO inoltre che:

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

PREMESSO inoltre che:

11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.

PREMESSO altresì che:

13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse



«alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

-Ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

-Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

-In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,25%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,07%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (<i>recurring</i>)	€ 207,60	€ 124,56	<input checked="" type="radio"/> € 81,12	<input type="radio"/>	€ 124,56	€ 0,00
<input type="radio"/>	commissione di attivazioni (<i>up front</i>)	€ 600,60	€ 360,36	<input type="radio"/> € 234,67	<input checked="" type="radio"/> € 500,00		€ 234,67
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (<i>up front</i>)	€ 350,00	€ 210,00	<input type="radio"/> € 136,76	<input checked="" type="radio"/>		€ 136,76
<input type="radio"/>	commissioni di intermedia (<i>up front</i>)	€ 858,00	€ 514,80	<input type="radio"/> € 335,25	<input checked="" type="radio"/>		€ 335,25
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	<input type="radio"/> € 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	<input type="radio"/> € 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 706,68
interessi legali	si ▼



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6983 del 16 aprile 2020

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia con riferimento alla richiesta documentale. Dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 706,68 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA